



**REPUBBLICA ITALIANA**

**N.3610/1998 R.G.R.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**N.**

**Reg. Dec.**

*SEZIONE I TER*

**Anno**

nelle persone dei signori

<b>Salvatore</b>	<b>Mezzacapo</b>	COMPONENTE
<b>Franco</b>	<b>De Bernardi</b>	COMPONENTE, estensore
<b>Maria Ada</b>	<b>Russo</b>	PRESIDENTE

ha pronunciato la seguente

### **S E N T E N Z A**

sul ricorso n. **3610/1998 R.G.R.**, proposto dal signor

- ricorrente -

**contro**

il **Ministero dell'Interno**, n.c.;

- resistente -

**e nei confronti**

dell'**INPDAP**, n.c.;

**per l'annullamento**

*del decreto del Prefetto di Alessandria n.362/III Sett. del 20.9.'97, che*

*ha modificato la misura del suo trattamento stipendiale*

**e per l'accertamento**

*del diritto ad una corretta determinazione del trattamento economico*

*annuo lordo (in modo da veder ricomprese, nella "base di calcolo"*

*prevista per la liquidazione della pensione, le indennità percepite in*

**conseguenza delle funzioni di segretario comunale da lui concretamente svolte).**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla Camera di Consiglio del **24.11.2005** (relatore il dott. Franco De Bernardi), i difensori delle parti (come da apposito verbale);

Ritenuto e considerato quanto segue:

### **FATTO e DIRITTO**

Col ricorso in esame, l'interessato – rivendicando il diritto ad una corretta determinazione del trattamento economico annuo lordo (in modo da veder ricomprese, nella “base di calcolo” prevista per la liquidazione della pensione, le indennità percepite in conseguenza delle funzioni di segretario comunale da lui concretamente svolte) – ha impugnato le determinazioni prefettizie che (in applicazione della, parimenti gravata, Circ. Min. Int. n.19/97) hanno appunto modificato la misura del suo trattamento stipendiale.

Il predetto ricorso è stato sottoposto ad un previo vaglio collegiale nella Camera di Consiglio del 24.11.2005: dove si ritiene che vi siano i presupposti per poter definire immediatamente la controversia (ai sensi dell'art.9, 1° comma, della legge 205/2000) con una sentenza in forma semplificata.

È sufficiente, al riguardo, osservare (a dimostrazione della sostanziale fondatezza delle pretese attoree) come le cennate determinazioni prefettizie siano state adottate sul presupposto di un atto

annullato da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Lazio, I<sup>a</sup> Ter., n.3039/99) con sentenza passata in giudicato.

Si rileva, in particolare, che – nel respingere l'appello proposto avverso la cennata sentenza – il Consiglio di Stato (cfr. C.d.S., IV<sup>a</sup>, n.1845/01) ha evidenziato che la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali in possesso (come il ricorrente) di qualifica direttiva non può ritenersi modificata per effetto dell'entrata in vigore dell'art.29 del CCNL sottoscritto il 16.5.'95: che ha inteso dare un provvisorio riconoscimento alla specificità del settore degli enti locali e, conseguentemente, alla figura professionale di cui è causa. (Giudicata diversa, sotto vari aspetti, da quella dei dipendenti ministeriali).

Condividendo un tale orientamento: e ribadendo, quindi, che l'Amministrazione intimata (in assenza di una specifica norma contrattuale) non poteva estendere unilateralmente al soggetto in questione la struttura della retribuzione del personale del "Comparto Ministeri" (procedendo, relativamente alle singole voci del trattamento economico, ad una distinzione – avente valore solo per i dipendenti di detto Comparto – tra retribuzione fondamentale e retribuzione accessoria), il Collegio (che ravvisa, in ogni caso, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite) non può – come si è detto – che concludere per la fondatezza della presente impugnativa.

**P. Q. M.**

**IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

*SEZIONE I TER*

*n. 3610/1998 R.G.R.*

- **accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla le determinazioni costituentine oggetto;**
- **compensa tra le parti le spese del giudizio.**

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa, di cui sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del **24.11.2005**.

<b>Salvatore</b>	<b>Mezzacapo</b>	PRESIDENTE
<b>Franco</b>	<b>De Bernardi</b>	ESTENSORE